



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Il Consiglio dei Ministri approva in esame preliminare il Decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

È abusiva la clausola del contratto di mutuo che prevede il credito espresso in valuta estera con il rimborso in euro

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Anche le manifestazioni di volontà extragiudiziali sono idonee a interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi

Il vantaggio dell'ente può derivare dalla inosservanza della normativa antinfortunistica

Non costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore la ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione dell'impresa

Cessione di ramo d'azienda illegittima, il lavoratore ceduto ha diritto alla retribuzione piena senza compensazione

Il dipendente che rifiuta una ricollocazione non può successivamente chiedere il danno da demansionamento per la nuova posizione assegnatagli

La clausola di variabilità del canone nel contratto di leasing è nulla se non consente la determinazione della prestazione ex ante

Il Consiglio dei Ministri approva in esame preliminare il Decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio

Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 25 maggio 2017

Il Governo, lo scorso 1 luglio, ha approvato in esame preliminare il Decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio, Direttiva 2018/843/UE, che modifica ed integra i precedenti Decreti legislativi n. 90/2017 e 92/2017 con cui era stata recepita la IV Direttiva Antiriciclaggio, Direttiva 2015/849/UE, in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il Decreto in questione mira, tra l'altro, a: (i) puntualizzare e ampliare le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ed in particolare le succursali di intermediari assicurativi insediate in Italia ed aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; (ii) predisporre idonee misure di verifica che gli intermediari bancari e finanziari devono attuare nei confronti di quella parte della propria clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio; (iii) introdurre strumenti di mitigazione del rischio connesso ai Paesi terzi a disposizione delle Autorità di Vigilanza; (iv) consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di poter disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria; (v) vietare l'emissione e l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonima; (vi) modificare le sanzioni, e le relative procedure di irrogazione delle stesse, predisposte per la violazione delle prescrizioni contenute nell'attuale impianto normativo.

[torna su](#)

È abusiva la clausola del contratto di mutuo che prevede il credito espresso in valuta estera con il rimborso in euro

Corte di Giustizia dell'Unione Europea –VIII Sezione – Sentenza del 26 giugno del 2019 – Causa C-407/18

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, nel caso in cui un contratto di mutuo preveda l'erogazione di un credito espresso in valuta estera, è da ritenere abusiva la clausola contrattuale che dispone il rimborso del capitale in euro. Per la Corte Europea, infatti, il soggetto che ha sottoscritto un contratto di mutuo con un istituto di credito deve essere messo a riparo dalle imprevedibili variazioni del cambio di valore della valuta, a prescindere dal fatto che l'assenza di limitazione del rischio può potenzialmente influire in modo negativo anche sulla banca. Del resto, continua la Corte, esiste un rilevante squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle controparti negoziali derivante dal possesso da parte dell'istituto di credito di notevoli conoscenze e strumenti adatti a controllare e contenere il rischio dell'operazione in questione. Infine, viene rilevato come il consumatore che non è interessato ad operazioni speculative, ove debitamente informato, è solito impegnarsi solo qualora il contratto di mutuo contenga una sicura limitazione di simili rischi, onde evitare conseguenze economiche per lui negative e durevoli.

[torna su](#)

Anche le manifestazioni di volontà extragiudiziali sono idonee a interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 11 luglio 2019 n. 18672

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, in tema di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, ha affermato il principio secondo il quale anche una manifestazione extraprocessuale da parte del compratore costituisce idoneo atto interruttivo dei termini prescrizionali. Le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere un contrasto tra chi non riteneva necessario l'esercizio dell'azione giudiziale ai fini dell'interruzione della prescrizione dal momento che l'art. 2943, co. 4 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore e chi invece sul presupposto che l'art. 1495, co. 3 c.c. in tema di esercizio della garanzia per vizi della cosa venduta riferisce la prescrizione all'azione, mentre l'art. 2934 riferisce la prescrizione al diritto. Le Sezioni Unite, condividendo il primo orientamento, hanno precisato che il riferimento letterale alla prescrizione dell'azione anziché a quella del diritto non è rilevante, tanto più che i rimedi del compratore contro i vizi della cosa venduta sono rimedi "sostanziali" attraverso cui il compratore fa valere un diritto contrattuale.

La Corte, peraltro, precisa pure che la soluzione prospettata è preferibile anche per ragioni socio-economiche, dal momento che il venditore potrebbe ipoteticamente intervenire, in seguito alla costituzione in mora, al fine di eliminare i vizi della cosa venduta e sottrarsi ad un'eventuale azione giudiziale nei suoi confronti. Tale soluzione, dunque, risulta preferibile poiché idonea a realizzare una efficace tutela delle ragioni di entrambe le parti e ad evitare un'inutile proliferazione di giudizi.

[torna su](#)

Il vantaggio dell'ente può derivare dalla inosservanza della normativa antinfortunistica

Corte di Cassazione – Sezione penale – Sentenza del 8 luglio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, in occasione di un infortunio sul lavoro da cui è conseguita la morte del lavoratore, per il vantaggio conseguito dalla maggiore velocità negli interventi manutentivi ottenuta tramite l'inosservanza delle prescrizioni cautelari previste dalla normativa antinfortunistica. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato l'inidoneità del modello organizzativo adottato dall'ente dovuta ad una sua inefficace attuazione, dal momento che, pur avendo l'ente provveduto all'analisi dei rischi relativi all'impianto ove si è verificato l'infortunio del dipendente, non aveva invece predisposto in maniera sufficientemente completa le istruzioni operative rispetto all'attività svolta dalla vittima dell'infortunio. La Corte, infine, ha rilevato la mancata attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza che riguardasse l'attuazione del modello organizzativo.

[torna su](#)

Non costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore la ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione dell'impresa

Corte di Cassazione – Sezione civile – Sentenza del 5 luglio 2019 n. 18182

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che non è sorretta da giusta causa la revoca dell'amministratore determinata dal nascere di esigenze a carattere auto-organizzativo della struttura societaria. Nel caso in questione, infatti, era stata disposta la revoca dell'amministratore di una società controllata in seguito alla decisione della società capogruppo di operare il trasferimento dell'intero pacchetto azionario della stessa controllata ad altra società del gruppo, adducendo il venir meno del rapporto fiduciario, giacché il rapporto sarebbe dovuto proseguire con soggetti distinti. La Suprema Corte ha ribadito, dunque, che in mancanza di fatti idonei a ledere la prosecuzione del vincolo fiduciario fondato sulle capacità e sulle attitudini dell'amministratore, la mera predisposizione di un nuovo assetto organizzativo, essendo un motivo di natura oggettiva non pertinente alla condotta dell'amministratore, non è da sola sufficiente a integrare una giusta causa di revoca dei componenti l'organo decisionale della società.

[torna su](#)

Cessione di ramo d'azienda illegittima, il lavoratore ceduto ha diritto alla retribuzione piena senza compensazione

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 3 luglio 2019 n. 17785

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in seguito alla cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima perché avvenuta in modo non conforme al modello legale, il lavoratore ceduto è legittimato a ricevere le retribuzioni anche da parte del soggetto cedente che abbia rifiutato o reso impossibile, senza giustificato motivo, la controprestazione lavorativa, non rilevando, infatti, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione retributiva, le somme nel contempo corrisposte dal cessionario successivamente alla cessione per lo sfruttamento della prestazione lavorativa. La Suprema Corte, dunque, in primo luogo afferma la natura retributiva e non risarcitoria della richiesta di pagamento avanzata dal lavoratore nei confronti del datore cedente, escludendo in tal modo l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum danno* su cui si fonda la detraibilità dell'*aliunde perceptum* e chiarendo che in questo caso non si verifica una duplicazione indebita della retribuzione a favore di un'unica attività, dal momento che oltre alla prestazione resa "materialmente" in favore del soggetto cessionario, ne sussiste un'altra "giuridicamente" resa in favore del soggetto cedente in virtù di un rapporto lavorativo di cui è stata ripristinata *de jure* la validità, per effetto dell'invalidità della cessione di azienda. In secondo luogo, la Corte chiarisce che la legittimità del trasferimento del ramo d'azienda è condizione necessaria ai fini della sussistenza della continuità del rapporto di lavoro. In mancanza di tale condizione, infatti, il rapporto lavorativo instaurato con il cessionario si considera nuovo e diverso. Pertanto, una volta dichiarata l'illegittimità della cessione e rifiutato da parte del cedente il ripristino del rapporto lavorativo senza giustificazione, quanto corrisposto dal cessionario nel medesimo periodo in relazione ad un'attività lavorativa effettivamente prestata non potrà compensare quanto dovuto dal cedente in relazione al rapporto di lavoro ripristinato.

[torna su](#)

Il dipendente che rifiuta una ricollocazione non può successivamente chiedere il danno da demansionamento per la nuova posizione assegnatagli

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza del 1 luglio 2019 n. 17634

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che qualora un dipendente rifiuti una ricollocazione derivante da esigenze aziendali di tipo organizzativo, finalizzate alla riduzione della forza lavoro, non può successivamente richiedere il risarcimento per il danno subito dal demansionamento per la nuova posizione assegnatagli. Nel caso in questione, il dipendente che durante le operazioni di ricollocamento del personale aveva rifiutato due posizioni offerte dalla società presso altra sede aziendale, chiedeva successivamente il risarcimento del danno da demansionamento per un mutamento in *peius* delle mansioni che prima gli erano affidate. Ad avviso della Suprema Corte, l'azienda è esonerata dalla responsabilità per demansionamento dal momento che il rifiuto non giustificato opposto dal dipendente, qualora non vi siano ulteriori posizioni di lavoro analoghe a quella precedentemente svolta, è di certo idoneo a legittimare l'adibizione di quest'ultimo a mansioni in parte estranee alla sua professionalità ed esperienza pregressa. In particolare, continua la Corte, in forza dell'art. 1218 c.c. il demansionamento non può mai costituire un inadempimento contrattuale qualora questo sia derivato da un fatto non imputabile al datore di lavoro, con la conseguenza che il rifiuto manifestato dal dipendente deve essere necessariamente ritenuto un valido elemento di esonero dalla responsabilità.

[torna su](#)

La clausola di variabilità del canone nel contratto di leasing è nulla se non consente la determinazione della prestazione ex ante

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 25 giugno 2019 n. 16907

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che la clausola d'indicizzazione contenuta in un contratto di *leasing* deve poter consentire, a pena di nullità, la determinazione della prestazione economica *ex ante*, dal momento che, ai sensi dell'art. 1346 c.c., l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o determinabile. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la clausola contrattuale che prevede un sistema di indicizzazione della prestazione economica deve fare riferimento a precisi criteri che permettano la determinazione esatta ed univoca degli importi dovuti in forza del contratto. Al contrario, la clausola di indicizzazione che possa condurre a diverse soluzioni di risultato deve essere dichiarata nulla, in forza del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 1346 c.c., per indeterminabilità dell'oggetto del contratto.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it